



Comune di Santa Venerina

Città metropolitana di Catania

C F 00482350873

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.10 del 28.04.2021

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria, di pubbliche affissioni e del canone mercatale.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 20,30 e segg. in modalità videoconferenza e in presenza del Presidente del Consiglio Comunale, del Segretario Comunale e dei Titolari di P.O. Settori I e III, presso la sala Consiliare comunale, nel rispetto della distanza interpersonale e delle misure di prevenzione Covid 19, così come regolamentato dalla disposizione del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 6.4.2020, regolarmente convocato con nota prot. 6377 del 22.04.2021, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria

Risultano presenti all'appello:

		Pres.	Ass.
1	Contarino Salvatore	P	
2	Di Bartolo Salvatore Orazio	P	
3	Di Paola Alfio		A
4	Fresta Giuseppe		A
5	Grasso Giuseppe Rita		A
6	La Piana Alfina	P	
7	Marino Alfia	P	
8	Patanè Sandra Maria	P	
9	Rapisarda Valeria Vincenza	P	
10	Russo Giovanni	P	
11	Sorbello Fabio	P	
12	Vecchio Maria Assunta	P	

N. Presenti 9 N. assenti 3

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Nerina Scandura.

Assume la presidenza il Consigliere Sorbello Fabio, nella qualità.

E' presente per l'Amministrazione il Sindaco.

Sono nominati scrutatori: Contarino, La Piana, Vecchio

Presenti 11 assenti 1 (Grasso)

Il Presidente del Consiglio comunale passa alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: Proposta di deliberazione del Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria, di pubbliche affissioni e del canone mercatale.

Il Presidente del Consiglio comunale, invita il Dott. Sapienza a relazionare sulla proposta.

Il Dott. Sapienza spiega che si tratta di un canone unico patrimoniale che dovrà essere gestito come entrata extratributaria. Si tratta di un obbligo di legge e sostituirà tre entrate tributarie e precisamente la TOSAP, l'Imposta sulla pubblicità e i diritti sulle Pubbliche affissioni. Quindi siamo costretti a modificare i regolamenti attualmente in vigore ed occuparcene in un unico testo che in buona sostanza si occuperà delle stesse cose che fino a poco tempo fa venivano considerate come tasse comunali. Spiega in cosa consiste il regolamento in questione. Sottolinea che mentre nel Titolo I c'è la possibilità di avere il ravvedimento operoso, col canone patrimoniale questa possibilità non c'è. Spiega che alla fine non cambia nulla, in quanto in base a dei coefficienti che verranno applicati il canone per il 2021 sarà simile ai tributi che sono stati applicati nel 2020.

Sul regolamento è stato acquisito il parere dei Revisori dei conti, successivamente verranno approvate le tariffe in Giunta.

Il Consigliere La Piana interviene per spiegare il loro voto di astensione, in quanto è mancata la partecipazione attiva alla stesura del regolamento, che si compone di 61 pagine che non hanno potuto leggere nel dettaglio, in quanto è stato dato loro solo 5 giorni addietro.

Il Presidente del Consiglio comunale non essendoci ulteriori interventi ne dichiarazioni di voto ,mette ai voti la proposta di delibera

Presenti 11 assenti 1 (Grasso)

Consiglieri favorevoli 7 contrari 0 astenuti 4 (Di Bartolo, La Piana, Patanè, Russo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera

Visto l'esito della votazione.

Visto il parere degli uffici

Visto il parere favorevole della II CCP

Visto il parere favorevole dei Revisori dei conti

Visto lo statuto comunale

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera avente come oggetto" Proposta di deliberazione del Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria, di pubbliche affissioni e del canone mercatale..

Non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno la seduta è sciolta. Sono le ore 21,52.



COMUNE DI SANTA VENERINA
Citta Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Organo Proponente: Sindaco

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, di pubbliche affissioni e del canone mercatale.

PREMESSO che l'articolo 52 del D.Lgs n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*:

VISTO l'articolo 1, comma 816, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che stabilisce che *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;*

VISTO l'articolo 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

VISTO l'articolo 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, *a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di*

occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato:

VISTO l'articolo 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che *il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti con la L. 160/2019;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

VISTO il regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, allegato A) alla presente proposta di deliberazione:

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;*

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione dell'Ente, espresso in ottemperanza all'art. 239 comma 1 lettera b), numero 3, del D.Lgs. 267/00;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa che s'intendono ripetute e trascritte;

- 1) **DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'allegato A), ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816 - 836, composto di n. 101 Articoli comprensivo di n. 2 allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
- 3) **DI DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto alla TOSAP, imposta di pubblicità (ICP) e diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) che vengono ad essere sostituiti;
- 4) **DI STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.
- 5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, di pubbliche affissioni e del canone mercatale.


SETTORE III° FINANZIARIO E TRIBUTI

PARERE TECNICO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Santa Venerina, 20/04/2021

IL RESPONSABILE
SETTORE 3° FINANZIARIO E TRIBUTI
(Dott. Giuseppe Sapienza)




SETTORE III° FINANZIARIO E TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.

Santa Venerina, 20/04/2021

IL RESPONSABILE
SETTORE 3° FINANZIARIO E TRIBUTI
(Dott. Giuseppe Sapienza)





COMUNE DI SANTA VENERINA

Città Metropolitana di Catania

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico
e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. ___ del ___

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni generali

TITOLO II - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I – PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 3 Disposizioni generali
- Art. 4 Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità
- Art. 5 Concessioni e autorizzazioni
- Art. 6 Avvio del procedimento – domanda di occupazione
- Art. 7 Istruttoria
- Art. 8 Termini per la definizione del procedimento
- Art. 9 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 10 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 11 Durata dell'occupazione
- Art. 12 Titolarità della concessione o autorizzazione
- Art. 13 Obblighi del concessionario
- Art. 14 Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 15 Revoca, modifica e rinuncia
- Art. 16 Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 17 Estinzione della concessione o autorizzazione
- Art. 18 Subentro
- Art. 19 Occupazioni abusive

CAPO II – CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- Art. 20 Presupposto e ambito di applicazione del canone
- Art. 21 Soggetto passivo
- Art. 22 Soggetto attivo
- Art. 23 Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe
- Art. 24 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

- Art. 25 Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
- Art. 26 Determinazione delle tariffe
- Art. 27 Modalità di determinazione del canone
- Art. 28 Versamento del canone per occupazioni permanenti
- Art. 29 Versamento del canone per occupazioni temporanee
- Art. 30 Sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento
- Art. 31 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Art. 32 Agevolazioni
- Art. 33 Esenzioni
- Art. 34 Riduzioni

CAPO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Art. 35 Occupazioni sottostanti e soprastanti il suolo pubblico
- Art. 36 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
- Art. 37 Passi carrabili e accessi a raso
- Art. 38 Occupazione con impianti di distribuzione
- Art. 39 Occupazioni dello spettacolo viaggiante
- Art. 40 Fognature, intercapedini e griglie
- Art. 41 Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 42 Occupazioni per traslochi
- Art. 43 Attività edile
- Art. 44 Occupazioni di suolo pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 45 Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

TITOLO III - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

CAPO I - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZZAZIONE

- Art. 46 Disposizioni generali
- Art. 47 Tipologia di impianti pubblicitari
- Art. 48 Autorizzazione
- Art. 49 Avvio del procedimento

- Art. 50 Istruttoria, rilascio autorizzazione e termini per la definizione del procedimento
- Art. 51 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 52 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 53 Rinnovo, revoca, modifica, rinuncia dell'autorizzazione
- Art. 54 Decadenza dall'autorizzazione
- Art. 55 Dichiarazione
- Art. 56 Dichiarazione per particolari fattispecie
- Art. 57 Anticipata rimozione
- Art. 58 Divieti e limitazioni
- Art. 59 Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
- Art. 60 Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

CAPO II – CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- Art. 61 Presupposto ed ambito di applicazione del canone
- Art. 62 Soggetto passivo
- Art. 63 Soggetto attivo
- Art. 64 Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone
- Art. 65 Modalità di applicazione del canone
- Art. 66 Determinazione delle tariffe
- Art. 67 Sanzioni
- Art. 68 Rimborsi e compensazioni
- Art. 69 Esenzioni
- Art. 70 Riduzioni
- Art. 71 Rinvio

CAPO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- Art. 72 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari – “Camion vela”
- Art. 73 Pubblicità realizzata su carrelli di supermercati
- Art. 74 Freccie direzionali o pre-insegne
- Art. 75 Locandine
- Art. 76 Striscioni e gonfaloni
- Art. 77 Mezzi pubblicitari vari
- Art. 78 Norme di rinvio

TITOLO IV – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 79 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 80 Impianti delle pubbliche affissioni
- Art. 81 Numerazione impianti
- Art. 82 Impianti privati per affissioni dirette
- Art. 83 Modalità delle pubbliche affissioni
- Art. 84 Canone sul servizio affissioni
- Art. 85 Esenzioni
- Art. 86 Riduzioni
- Art. 87 Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 88 Affidamento a terzi dell'espletamento materiale del servizio
- Art. 89 Norme di rinvio

TITOLO V – CANONE MERCATALE

- Art. 90 Disposizioni generali
- Art. 91 Soggetto passivo
- Art. 92 Domanda di occupazione
- Art. 93 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 94 Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
- Art. 95 Versamento del canone
- Art. 96 Occupazioni abusive
- Art. 97 Accertamento e riscossione coattiva
- Art. 98 Rimborsi
- Art. 99 Sanzioni ed interessi
- Art. 100 Attività di recupero
- Art. 101 Pagamenti canonici anno 2021

Allegato A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Allegato B – CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE COMUNALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, commi da 837 a 847 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Il canone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. La disciplina del canone assicura un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
6. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
7. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Art. 2

Definizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a. **Occupazione:** l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente locale, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù pubbliche di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b. **Concessione o autorizzazione:** atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c. **Canone:** il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d. **Tariffa:** rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone. La tariffa standard è quella stabilita dall'art. 1 della Legge n.

160/2019, commi 826 e 827, e la tariffa forfettaria è quella stabilita dallo stesso articolo al comma 831.

TITOLO II OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 3 Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 4 Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità

1. Le concessioni, al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di occupazioni secondo la seguente classificazione:
 - a. occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, serbatoi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b. occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo;
 - c. chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - d. tagli strada, manomissioni, lavori e scavi del suolo pubblico;
 - e. occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - f. passi e accessi carrabili;
 - g. ponteggi, steccati e simili per occupazioni edili;
 - h. mezzi pubblicitari e simili;
 - i. aree per spettacoli viaggianti;
 - j. occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - k. occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
 - l. tende, tendoni, ombrelloni e similari;

- m. occupazioni generiche;
 - n. occupazioni per esposizioni di merce ed offerta servizi;
 - o. occupazione autostradali con viadotti e simili, qualora i beni siano affidati in concessione a terzi;
 - p. occupazioni con griglie e intercapedini;
 - q. occupazioni con stalli in superficie e/o struttura per parcheggi/soste a pagamento il cui servizio sia stato affidato in concessione dal Comune;
 - r. occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico;
 - s. occupazioni con impianti di ricarica veicoli e/o velocipedi elettrici;
 - t. occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree di cui al precedente comma, e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati, escluse le aree mercatali per cui viene corrisposta una tariffa per servizi soggetti ad IVA, e possono essere permanenti o temporanee:
- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di concessione aventi comunque la durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - i. pluriennali, quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni, e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, ad esempio, i passi carrai, i chioschi ecc.);
 - ii. annuali, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante rilascio di nuova concessione.
 - b. sono temporanee le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono periodicamente; tali occupazioni possono essere a fasce orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque per periodi inferiori all'anno.

Art. 5

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune.
2. Devono altresì essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
3. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

Art. 6

Avvio del procedimento – domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente del Comune una domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
2. La domanda di concessione deve essere presentata:
 - a. per le occupazioni permanenti, 30 giorni prima dell'inizio della medesima;
 - b. per le occupazioni temporanee, 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini di cui al comma 2, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita IVA e la pec;
 - c. l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d. la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e. la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.
5. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare, in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
 - Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;

- Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
- 6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
- 7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di uno specifico atto di concessione o autorizzazione. L'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla Polizia Municipale indicando la tipologia di lavori, la superficie occupata, la documentazione fotografica e relazione firmata del tecnico incaricato o verbale emesso da autorità preposta (Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, etc.) che attesti la necessità del pronto intervento. L'ufficio comunale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria; qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva e si applicheranno le sanzioni previste dal presente Regolamento con conseguente obbligo di immediata liberazione dell'area.
- 8. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 835, L. 160/2019.

Art. 7 Istruttoria

1. E' di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione.
2. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
3. Ove la domanda risulti incompleta ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 6, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta.
5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
6. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
7. L'Ufficio competente, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo con una proposta

di provvedimento conclusivo di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Art. 8

Termini per la definizione del procedimento

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello del rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine dei trenta giorni decorrerà dalla data di acquisizione, da parte dell'ufficio competente al rilascio, di tutti i pareri richiesti.
3. Trascorso il predetto termine senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza si intende respinta; il Servizio incaricato è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
4. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione.
5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante edilizio, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, l'istanza necessaria, corredata dalla relativa documentazione prevista dal Regolamento Edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia. Nel caso di esito positivo dalle due istruttorie, il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.
6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale

Art. 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a. pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - b. rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - c. versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - d. pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dall'articolo 28 del presente regolamento.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
3. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita

dall'Ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita successivamente alla verifica, da parte dello stesso ufficio, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia prevista dalla legge.

Art. 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a. l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b. la misura della superficie espressa in metri quadrati o metri lineari dell'occupazione;
 - c. la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f. l'importo dovuto del canone quale prima rata o rata unica del canone;
 - g. la modalità e il termine di pagamento del canone;
 - h. la modalità dell'occupazione;
 - i. l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione.
2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento (o, in caso di affidamento a terzi, del gestore del canone), previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
3. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune, nonché ogni Responsabile di Servizi comunali, che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare

Art. 11

Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di 9 anni, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Art. 12

Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 13 comma 4 del presente Regolamento.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Art. 13

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a. munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b. utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
 - c. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - d. di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - e. è obbligato a custodire l'atto di autorizzazione e ad esibirlo a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dell'atto, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - f. effettuare il versamento del canone alle scadenze previste.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto divieto al concessionario di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione.
4. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Art. 14

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare la domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento e il relativo procedimento segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
6. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 58/2019.
7. La omessa o tardiva presentazione della domanda di rinnovo, ai sensi del presente articolo, comporta violazione al Regolamento de quo e, pertanto, sarà sanzionata come disposto all'articolo 30 del presente Regolamento.

Art. 15

Revoca, modifica e rinuncia

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di indennizzo, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato nei seguenti casi:
 - a. se viene occupato il suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa o autorizzata, qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - b. se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi rispetto a quelli per i quali esso è stato concesso;
 - c. qualora sopravvengono motivi di pubblico interesse che non rendono più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione e, in ogni caso, qualora si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti;
 - d. per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Se l'occupazione è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento, oltre al rimborso dell'eventuale deposito cauzionale versato.
5. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione prima della scadenza, dandone comunicazione scritta al competente Ufficio che ha rilasciato il provvedimento concessorio/autorizzatorio ed all'Ufficio di Ragioneria. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
6. La rinuncia all'occupazione di cui al comma 5 non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
7. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al comma 5 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale.
8. L'omesso ritiro dell'atto di autorizzazione o di concessione non equivale a rinuncia da parte del richiedente, pertanto, fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'articolo 30 avendo comunque l'atto, autorizzatorio o concessorio, determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.
9. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 16

Decadenza dalla concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a. il mancato pagamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti alle scadenze previste;
 - b. violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso improprio del suolo pubblico e l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - c. violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - d. la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei due giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea/giornaliera;
 - e. il venir meno delle condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;

2. L'ufficio che gestisce il canone (o, in caso di affidamento a terzi, il soggetto gestore del canone) comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
4. In tutti i casi di decadenza il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Art. 17

Estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c. la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Art. 18

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 6 del presente Regolamento. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione l'occupazione è considerata abusiva.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

Art. 19
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c. le occupazioni d'urgenza, come definite dal presente Regolamento all'articolo 6 comma 7, non riconosciute tali dall'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione;
 - d. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
 - e. Vengono mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di cui al comma precedente, determinano per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, pari al canone di occupazione dovuto maggiorato del 50%;
 - b. sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% del canone dovuto maggiorato del 50%;
 - c. le eventuali sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e articolo 23 del vigente codice della strada di cui al D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.
4. Si considerano permanenti le occupazioni realizzate abusivamente con impianti e manufatti di carattere stabile. Le occupazioni permanenti per le quali non è possibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.
5. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
6. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di rivalsa – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità di cui al comma 3;
 - b. alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

7. Alle occupazioni abusive non sono riconosciute le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
8. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il responsabile del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
10. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
11. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

CAPO II CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 20

Presupposto ed ambito di applicazione del canone

1. Il presupposto del canone, così come sancito dall'articolo 1, comma 819, della L. 160/2019 è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. In particolare, il canone si applica altresì:
 - alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo nelle strade, nei corsi e nelle piazze e comunque effettuate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - alle occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - alle occupazioni sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale ex art. 1158 codice civile. Tra le costituzioni di servitù di pubblico passaggio è integrata anche quella della "*dicatio ad patriam*" mediante la quale il proprietario mette volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato;
 - all'utilizzo di suolo comunale o di apposite strutture anche coperte destinate alla gestione delle soste a pagamento, dei mercati comunali ed attività similari;
 - alla libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile, ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con il segnale di divieto di sosta;
 - alle occupazioni di suolo e spazi pubblici la cui area sia da commisurare tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma, comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica la tariffa relativa all'occupazione principale;

Art. 21
Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto in caso di occupazione, dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.
2. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone – che è indivisibile - deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.
3. Nel caso di condominio soggetto passivo è l'amministratore di condominio che può procedere ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione. La omessa comunicazione comporterà la irrogazione di sanzione amministrativa così come previsto dal successivo articolo 30 del presente Regolamento.

Art. 22
Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Santa Venerina.
2. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso.
3. L'Ente può affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto legislativo, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione, l'ufficio comunale competente in materia vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Art. 23

Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Sono previste due tipologie tariffarie standard, salvo le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare, classificate secondo la durata:
 - a. annua o permanente: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore all'anno solare;
 - b. giornaliera o temporanea: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare.
2. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il canone, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
3. Ai fini dell'individuazione ed applicazione della tariffa standard applicabile, le disposizioni contenute nel presente regolamento, considerano la popolazione residente al 31 dicembre dell'ultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
4. Il Comune di Santa Venerina alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 8.415 abitanti.
5. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari (la misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale);
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
6. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla lettera d) del precedente comma, i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla lettera e) del precedente comma, nonché le relative tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 24

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie (Allegati A e B), in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

Art. 25

Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 26

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe annuali sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata all'articolo 1, comma 826 della L. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari per ciascuna delle categorie. Per le occupazioni di suolo nonché spazi soprastanti e sottostanti secondo la seguente classificazione:
 - a. alle strade, spazi ed aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b. alle strade, spazi ed aree appartenenti alla seconda categoria, la tariffa di cui alla lettera a) viene ridotta del 50%.
3. Le tariffe giornaliere sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
4. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata all'articolo 1, comma 827 della L. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari per ciascuna delle categorie. Per le occupazioni di suolo pubblico nonché spazi soprastanti e sottostanti secondo la seguente classificazione:
 - a. alle strade, spazi ed aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b. alle strade, spazi ed aree appartenenti alla seconda categoria, la tariffa di cui alla lettera a) viene ridotta del 50%.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla corrispondente categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 27

Modalità di determinazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
2. Per le occupazioni, l'arrotondamento è unico, qualora all'interno della medesima area di riferimento siano presenti delle superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato e che in questo caso occorre sommare ed arrotondare unicamente la loro superficie complessiva. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.
3. Le occupazioni di suolo pubblico annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione.
4. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base per il coefficiente di valutazione economica e per il numero dei metri quadrati o lineari dell'occupazione.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
7. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

Art. 28

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione e/o concessione il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno, il canone sarà quantificato al 31 dicembre dell'anno stesso al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il canone va corrisposto in un'unica soluzione e va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. In deroga al comma precedente, qualora l'importo sia complessivamente superiore a 1.500,00 euro è ammessa la possibilità, su motivata richiesta dell'interessato, del versamento in 4 rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31

- dicembre. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione e/o comunque entro il termine di scadenza della concessione e/o autorizzazione.
6. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante bonifico bancario, bollettino postale, contanti presso la Tesoreria dell'Ente, mediante modello F24 ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente così come stabilito dall'articolo 2 bis del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
 7. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione e/o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
 8. L'attestazione del pagamento del canone deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune e/o, in caso di affidamento, al concessionario.
 9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni applicabili di cui all'articolo 30, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.
 10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
 11. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso sia inferiore a 5,00 euro.
 12. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
 13. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 31 marzo di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

Art. 29

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Per le modalità di pagamento si rinvia all'articolo precedente.

Art. 30

Sanzioni per omesso, parziale o tardivo versamento

1. L'omesso o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone, oltre gli interessi di legge. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
2. L'omessa presentazione della dichiarazione, nei casi previsti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del 100% del canone dovuto.
3. L'omesso versamento in seguito all'avviso di cui al comma 1, comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 16 del presente Regolamento. L'occupazione di suolo pubblico, a seguito della decadenza della concessione, è considerata a tutti gli effetti abusiva e, come tale, soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni previste dal presente Regolamento. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione e/o concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale, maggiorato di due punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento delle sanzioni in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, ai sensi del quale è ammesso il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
6. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 20,00.

Art. 31

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il

- trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
 5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
 6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 32 **Agevolazioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a. per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;
 - b. per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c. per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - e. per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a. 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b. 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c. 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

4. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.
5. Ai sensi del comma 821 lettera f) della legge istitutiva del canone, e ss. mm. e ii., è prevista la riduzione da applicarsi alle superfici le occupazioni permanenti che insistono sulla medesima area di riferimento, complessivamente superiori a mq. 1.000, la superficie è calcolata fino a 1.000 mq. secondo la tariffa della tipologia di occupazione. Per la superficie eccedente i 1.000 mq. la stessa è calcolata in ragione del 10%.

Art. 33 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone ai sensi del comma 833, dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
2. Oltre alle esenzioni di cui al comma precedente, sono altresì esenti:
 - a. le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestate a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità;
 - b. le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - c. le occupazioni che non si protraggano per più di 2 ore;
 - d. le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;
 - e. le occupazioni con elementi d'arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini, lanterne, lampade, lampioni) poste all'esterno degli esercizi

- pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e non vengono adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
- f. le occupazioni con addobbi natalizi, zerbini e passatoie;
 - g. le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
 - h. le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - i. le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a 0,50 mq;
 - j. le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - k. le rastrelliere ed attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - l. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 34

Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali da computarsi a giorno, a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

CAPO III

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 35

Occupazioni sottostanti e soprastanti il suolo pubblico

1. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
2. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture etc.) il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto.

4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone si determina con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Art. 36

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50 (comuni fino a 20.000 abitanti) di cui all'articolo 1 comma 831 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore ad euro 800.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
4. Le occupazioni non rivestenti carattere di pubblica utilità, sono assoggettate al canone commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie.
5. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 37

Passi carrabili e accessi a raso

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

5. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 50 per cento.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 38

Occupazione con impianti di distribuzione

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza, se inferiori a mq. 4, le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, le tettoie, i chioschi.
2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi autonomi la tariffa ordinaria, va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggiore capacità la suddetta tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del cinque per cento sulla capacità così come disposto dal precedente articolo 35 comma 4.
3. In caso di serbatoi raccordati, si procede alla somma delle capacità dei singoli serbatoi, applicando la tariffa a tremila litri di capacità. La tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro o degli altri serbatoi.
4. Per i serbatoi autonomi il canone si applica in via autonoma per ciascuno di essi.
5. Per le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi, il canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno comunque nella disponibilità del pubblico.

Art. 39

Occupazione dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a. giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;

- b. circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - a. 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - b. 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
 - c. 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 40

Fognature, intercapedini e griglie

1. Il canone per le occupazioni relative agli allacci fognari ed a tutti quei manufatti assimilabili ad essi deve essere pagato dai soggetti proprietari degli immobili a cui è riferita l'occupazione del suolo o del sottosuolo (riconducibile a persona fisica, giuridica regolarmente costituita), considerando la somma dei singoli attraversamenti o occupazioni di suolo pubblico quali entità geometriche, facenti capo ad un medesimo ambito.
2. I soggetti co-obbligati sono solidalmente tenuti al pagamento del canone, che viene richiesto per l'intero ad uno di essi, il quale potrà rivalersi sugli altri.

Art. 41

Occupazioni con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Art. 42

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscafe per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno 15 giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima alla Direzione competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Art. 43

Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico con ponteggi, scavi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, per motivi di viabilità, decoro urbano ed architettonico, ed al fine di incentivare le ultimazioni delle opere nel minor tempo possibile, sono da considerarsi comunque temporanee, con applicazione della tariffa giornaliera, anche se il periodo di occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili di cui al comma precedente, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
3. Per i cantieri di posa e manutenzione condutture, cavi ed impianti in genere, è dovuto il canone per l'occupazione temporanea di suolo pubblico. La superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino pavimentazione, ecc.).
4. Alle occupazioni con gru e mezzi simili, si applica il canone sulla proiezione dell'intero spazio di manovra disponibile soprastante il suolo.

Art. 44

Occupazioni di suolo pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Può essere autorizzata l'occupazione di suolo pubblico, per la posa di pedane, tavoli e sedie, tende e simili, strumentali all'esercizio di somministrazione di alimenti e

bevande di cui all'articolo 5 della Legge 287/1991, a condizione che l'occupazione non determini intralcio e pericolo per la circolazione veicolare e pedonale.

2. Le occupazioni realizzate con tavoli e sedie all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono considerate occupazioni temporanee.

Art. 45

Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a. durata minima 6 anni;
 - b. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1.000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1.000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

**TITOLO III
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

**CAPO I
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, REVOCA DEGLI ATTI DI
AUTORIZZAZIONE**

**Art. 46
Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, nonché le modalità di rilascio e revoca delle autorizzazioni per l'esposizione pubblicitaria. Sono altresì disciplinate la misura della tariffa, le modalità e i termini di pagamento del canone, le agevolazioni, esenzioni e riduzioni.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Titolo II. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque assoggettata al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
3. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati.

**Art. 47
Tipologia di impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Le autorizzazioni, o relativa dichiarazione in deroga, ed al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di diffusione di messaggi pubblicitari o l'installazione di mezzi o insegne, secondo la seguente classificazione:
 - a. Insegna di esercizio: contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere mono-facciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

- Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi
- b. Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
 - c. Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
 - d. Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
 - e. Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
 - f. Impianti pubblicitari: s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - g. Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
 - h. Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
 - i. Pre-insegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

3. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 48 **Autorizzazione**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade ovvero insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

Art. 49 **Avvio del procedimento**

1. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque all'esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata al Comune; la domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita IVA e la pec;
 - c. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, l'indicazione di quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria, allegando documentazione fotografica;
 - d. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - e. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - f. la ragione per la quale è richiesta;
 - g. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - h. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;

- i. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - j. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
2. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente Regolamento, la domanda di autorizzazione alla diffusione del messaggio pubblicitario e di rilascio di concessione dell'occupazione è unica e deve contenere gli elementi utili per il rilascio di entrambi i titoli. In tale casistica il canone applicato è esclusivamente quello dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari.
 3. Nei casi di cui al precedente comma, il provvedimento di concessione comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico. Gli uffici competenti predispongono e distribuiscono modelli esemplificativi per l'occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
 4. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune (o al soggetto che gestisce il canone) prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a. Locandine;
 - b. pubblicità su autoveicoli;
 - c. tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
 5. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
 6. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Art. 50

Istruttoria, rilascio autorizzazione e termini per la definizione del procedimento

1. Con riferimento all'istruttoria del procedimento, al rilascio dell'autorizzazione e ai termini per la definizione del procedimento si rinvia a quanto sancito dagli articoli di cui al Capo I Titolo II del presente Regolamento.

Art. 51

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a. l'ubicazione del mezzo;
 - b. la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d. la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f. l'importo dovuto del canone.
2. L'autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento (o, in caso di affidamento a terzi, del gestore del canone), previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 52

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.
2. I principali obblighi sono:
 - a. non modificare l'uso per il quale l'autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
 - b. conservare in ottimo stato l'installazione autorizzata, l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata dell'autorizzazione; il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza dell'autorizzazione;
 - c. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - d. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - e. effettuare il versamento del canone alle scadenze previste.
3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire l'atto di autorizzazione e ad esibirlo a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dell'atto, deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica - c.d. "cimasa" - (avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) che identifica il numero progressivo dell'impianto unitamente al numero di autorizzazione dello stesso.

Art. 53

Rinnovo, revoca, modifica, rinuncia dell'autorizzazione

1. Si rinvia a quanto sancito dagli articoli di cui al Capo I Titolo II del presente Regolamento, facendo riferimento all'esposizione pubblicitaria in luogo dell'occupazione di suolo ed aree pubbliche.

Art. 54

Decadenza dall'autorizzazione

1. Oltre alle cause di decadenza stabilite alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 16 del presente Regolamento, costituisce altresì causa di decadenza la mancata installazione dell'esposizione pubblicitaria entro un mese dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

Art. 55

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio competente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 56

Dichiarazione per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, salvi i casi di espresso divieto, è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq, è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.), se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, sono previsti la presentazione di apposita dichiarazione annuale ed il relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli apposti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
8. La pubblicità a pavimento è autorizzata solo se realizzata su superfici in asfalto o cemento e con tecniche non invasive (vernici biodegradabili, prodotti per la pulizia del manto, etc.). Le superfici interessate, devono essere completamente ripristinate al termine dell'autorizzazione.

Art. 57
Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 58
Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale o altro ufficio comunale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 59
Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Art. 60

Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

CAPO II

CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 61

Presupposto ed ambito di applicazione del canone

1. Il presupposto del canone, così come sancito dall'articolo 1, comma 819, della L. 160/2019 è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il canone si applica altresì:
 - a. a qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l'attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - b. ai messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi di qualsiasi natura, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato,

- nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
- c. alle forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata;
 - d. alla mera disponibilità del mezzo, potenzialmente idoneo alla diffusione dei messaggi ed a prescindere dall'effettiva presenza o diffusione degli stessi.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
 4. La disciplina del canone assicura un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 62

Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 63

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del Canone è il Comune di Santa Venerina, come stabilito dall'articolo 22 del presente Regolamento a cui interamente si rinvia.

Art. 64

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b. durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 65

Modalità di applicazione del canone

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; rimane salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione.
4. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base per il coefficiente di valutazione economica e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti soggetti diversi, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
8. Per i mezzi pubblicitari bifacciali a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
9. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
10. Non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 5,00.
11. Per le modalità di pagamento del canone, la possibilità di pagamento rateale e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Titolo, si rinvia al Titolo II del presente regolamento.

Art. 66

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono determinate, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 26 del presente Regolamento, anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed illuminazione.
2. In caso di esposizioni luminose o illuminate, si applica la tariffa maggiorata del 100%.

Art. 67

Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di legge, come stabilito dall'articolo 30 del Titolo II del presente Regolamento.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Art. 68

Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

Art. 69 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone ai sensi del comma 833, dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019:
 - a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
 - d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

- g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j. una sola insegna per l'individuazione dei servizi di pubblica utilità (ospedali, ambulatori di pronto soccorso, farmacie, ricevitorie totocalcio, lotto e rivenditori di generi di monopolio) entro i limiti dimensionali previsti dalla normativa.
- k. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.

Art. 70
Riduzioni

1. Per le seguenti tipologie di diffusioni pubblicitarie, il canone è ridotto al 50%:
 - a. diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a. 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b. riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c. riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 71
Rinvio

1. Si rinvia a quanto disposto dagli articoli 28 e seguenti del presente Regolamento per la disciplina relativa ai termini e modalità di versamento del canone, sanzioni per

omesso, parziale o tardivo versamento, sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.

CAPO III

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 72

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari – “Camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Art. 73

Pubblicità realizzata su carrelli di supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Art. 74

Frecce direzionali o pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Art. 75

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Art. 76

Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica non è ammessa. L'esposizione di striscioni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa solo nella posizione "a parete".

Art. 77

Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 30%.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 20%.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 20%.

Art. 78

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II.

TITOLO IV

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 79

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Santa Venerina garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati nell'apposito Regolamento.
3. Le pubbliche affissioni, nell'ambito del territorio del Comune di Santa Venerina, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 80

Impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Nell'apposito Regolamento sono individuate le superficie degli impianti adibiti a pubbliche affissioni.

Art. 81

Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Art. 82

Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di

installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 83

Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal Comune o dal gestore del canone.
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone, che viene annotata in apposito registro cronologico.
3. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
10. L'Ente non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause a lui non imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi.
11. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 20% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 35 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato.
12. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

13. Le affissioni vengono eseguite due giorni a settimana, salvo l'affissione sia richiesta con pagamento dell'urgenza, e sarà cura dell'ufficio comunicare le relative date;
14. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 84

Canone sul servizio affissioni

1. Dal 2021, per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. La tariffa standard, per i Comuni fino a 10.000 abitanti, è di Euro 0,60.
3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis, del dl n. 193 del 2016. In particolare, il versamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.

Art. 85

Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Santa Venerina e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 86

Riduzioni

1. La riduzione del canone sul servizio delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Art. 87

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Art. 88

Affidamento a terzi dell'espletamento materiale del servizio

1. L'Amministrazione comunale può affidare a terzi il servizio in concessione, la materiale affissione e defissione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché l'installazione, manutenzione e rimozione degli impianti affissivi, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.
3. Il Comune si riserva le seguenti funzioni:
 - a. controllo dei diritti versati e delle corrette modalità di svolgimento dell'attività affidata;
 - b. verifica e controllo della tempestiva e regolare affissione di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali e commerciali.

Art. 89

Norme di rinvio

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III.

TITOLO V CANONE MERCATALE

Art. 90

Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 838, della L. 160/2019 il canone di cui al presente Titolo si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 - canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842 del presente articolo 1, i prelievi sui rifiuti (TARI o tariffa corrispettiva) di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 91

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 92

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, destinati a mercati in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo III del presente Regolamento.

Art. 93

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - b. durata dell'occupazione;
 - c. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Art. 94

Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. Le agevolazioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 95

Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016. Nello specifico, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 96

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 97

Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 98

Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 99

Sanzioni ed interessi

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 100% del Canone

dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 50% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale, maggiorato di 2 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

2. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

Art. 100

Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 20,00.

Art. 101

Pagamenti canonici anno 2021

1. I canoni di cui al presente Regolamento dovuti per l'anno 2021 si considerano regolarmente effettuati se pagati entro il 30/06/2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

ELENCO STRADE COMUNALI CLASSIFICATE DI 1ª CATEGORIA

- Via A. Bongiaro traversa (I tratto colorato in rosa)
- Via Archimede dall'incrocio di Via Mazzini all'incrocio con Via Garibaldi
- Via Ardichetto
- Via Barbagallo
- Via Bellini
- Via Carducci
- Via Carroti dall'incrocio di Via L. Da Vinci al civico 66
- Via Cavallaro
- Via Cavour
- Via Chiesa
- Via Colombe
- Via Colombe traversa
- Via Contea
- Via Cosentini
- Piazza Cosentini
- Via Dante
- Via De Pretis dall'incrocio di Via G. Galimberti all'incrocio di Via Pertini
- Via Dragona
- Via Etna (I tratto colorato in rosa)
- Via Finocchiaro dall'incrocio di Via Fondannone all'incrocio con Via Nuova
- Via Fondannone Trav. B
- Via G. Galilei
- Via Garibaldi
- Piazza Immacolata
- Via L. Da Vinci
- Via G. Leopardi
- Via Libertà
- Piazza Lupis
- Via Manzoni
- Piazza G. Marconi
- Via Traversa Piazza G. Marconi
- Via Martoglio
- Via Martoglio Traversa
- Via Matteotti dall'incrocio di via Isonzo all'incrocio con la S.P 152
- Via Mazzini
- Via A. Moro
- Via Montegrappa
- Via M.SS. del Carmelo
- Via Nettuno
- Via Nuova
- Via G. Pascoli
- Via Pasubio dall'incrocio di Via Libertà all'incrocio Via Fago cimitero
- Via Pertini
- Via Petrarca
- Via Pirandello
- Piazza Princessa
- Via Quasimodo
- Via Raciti
- Traversa di Via Raciti
- Via M. Rapisardi
- Piazza R. Elena

- Piazza R. Margherita
- Via Rettifilo
- Via Risorgimento della S.P. 152 all'incrocio con Via Matteotti
- Piazza Roma
- Via Rosario Russo
- Via Scuole
- Piazza L. Sturzo
- Via Stabilimenti Trav. A
- Via S. D'Acquisto
- Via T. Tasso
- Via Tomarchio
- Via Trento
- Via G. Verga
- Via Zullo
- Via Vitt. Emanuele dal civico 43 al civico 67
- Via Trieste (strada d'accesso campo sportivo fino all'innesto della stessa Via Trieste Condominio Cristina)
- Piazza M. SS. Addolorata Monacella

ELENCO STRADE COMUNALI CLASSIFICATE DI 2' CATEGORIA

- Via A. Bongiardo trav. II tratto
- Via Vittorio Alfieri
- Via Ardichetto Traversa
- Via Badalà
- Via Cesare Battisti
- Via Bella
- Via Bella Traversa
- Via Bissolati
- Via Boccaccio
- Via Calatafimi dall'incrocio della Via della Repubblica all'incrocio con Via Giolitti
- Via Luigi Capuana
- Via Caramma
- Via Carroti dal civico 66 all'incrocio con Via Umberto
- Via Cattaneo
- Via Centanni
- Via Citelli
- Via Napoleone Colajanni
- Via Contea Trav. A
- Via Contea Trav. B
- Via Cosseria
- Via Francesco Crispi
- Via Grazia Deledda
- Via De Pretis dalla Via Pertini all'incrocio con Via Diderot
- Via Diderot
- Via Dogana
- Via Dragona Traversa
- Via Etna
- Via Fago
- Via Filangeri
- Via A. Fichera
- Via Finocchiaro dall'incrocio di Via Nuova all'incrocio con Via F. Gelata
- Via Finocchiaro Traversa
- Via Fondannone Trav. A

- Via Fondannone Trav. C
- Via Foscolo
- Via Traversa di Via D. Galimberti
- Via Gemelli
- Via Giolitti
- Via G. Bruno dall'incrocio di Via Giotto all'incrocio Strada Regionale
- Via Giovanni XXIII
- Via Giotto dall'incrocio di Via Matteotti fino all'incrocio con Strada Regionale
- Via Gramsci
- Via Isonzo dalla Prov. S.P. 152 (presso cimitero) fino al confine Comune di Giarre
- Via Luminaria
- Via Mastro D'Acqua
- Via A. Musco
- Via Noce Don Girolamo
- Via Palazzello
- Via Palone
- Via Pasubio dall'incrocio di Via Fago Cimitero all'incrocio con Via Pizzo
- Via Patellazza
- Via Pennisi
- Via Piave
- Via Pepitonazzo
- Via Pizzo
- Via Del Popolo
- Via Presti
- Via Trav. A di Via Presti
- Via Trav. B di Via Presti
- Via Provinciale Trav. A
- Via Provinciale Trav. B
- Via Provinciale Trav. C
- Via Della Resistenza
- Via Riggio
- Via Rina
- Via Risorgimento
- Via Rondinella
- Via Delle Rose
- Via G. Salvemini
- Via S. Michele
- Via Scura
- Via Toselli
- Via 25 Aprile
- Strada retrostante Campo Sportivo (lato Ovest)
- Via Matteotti dall'incrocio S.P. 152 all'incrocio con Via D. Resistenza
- Via Della Regione Siciliana

Allegato B – CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE COMUNALI

ELENCO SPAZI ED AREE CLASSIFICATI DI 1ª CATEGORIA

- Slargo adibito a posteggio lato Est copertura Torrente Fago limitrofo alla Via Stabilimenti
- Slargo adibito a posteggio lato Ovest copertura Torrente Fago limitrofo a Via Trieste e strada di accesso al campo sportivo
- Villetta dei “7 nani” e area circostante il Monumento dei Caduti
- Piazzetta antistante l’Ufficio di collocamento, limitrofa alle Vie Nettuno, Mazzini e Archimede
- Slargo antistante il cimitero centro di S. Venerina limitrofo a Via Palombaro
- Posteggio antistante il cimitero centro di S. Venerina con accesso di Via Palombaro
- Posteggio parco Comunale Bongiaro con accesso da Via S. Principessa
- Villetta Linera limitrofa alla Via Provinciale e Via Presti

ELENCO SPAZI ED AREE CLASSIFICATI DI 2ª CATEGORIA

- Posteggio Campo Sportivo lato Est adibito il Sabato a Mercato con accesso dalla strada di accesso campo sportivo
- Slargo adibito a posteggio adiacente Via Fago e Torrente Fago ex mercato con accesso da Via Fago e dalla Trav. A di Via Stabilimenti
- Via Traversa Palombaro
- Via Traversa di Via Trieste (ex macello)



Comune di SANTA VENERINA

(Città Metropolitana di Catania)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: Parere sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale del 20/04/2021 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, di pubbliche affissioni e del canone mercatale"

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Ricevuta per pec prot. n. 6230 la proposta di deliberazione in oggetto in data 20/04/2021;

Visto

l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Visto

l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

Visto

Collegio dei revisori dei conti del Comune di Santa Venerina

l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n.160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1°

gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n.160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto

l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

Visto

l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n.160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

Visto

l'articolo 239 del Tuel, al comma 1 lettera b), punto 7) che prescrive l'obbligatorietà del parere sulle «proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;

Richiamato

l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del

Collegio dei revisori dei conti del Comune di Santa Venerina

D.lgs. 15 novembre 1993, n.507 e gli articoli 62 e 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30

dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n.8, il quale ha disposto che le abrogazioni

contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Richiamato

l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il

quale prevede che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Verificata

la completezza del regolamento e il rispetto sull'autonoma regolamentazione, nonché i principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, prevista dai Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, n. 2 funzioni dell'organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza;

Verificato

che l'Ente non ha allargato la propria autonomia regolamentare, andando a modificare alcuni aspetti della normativa per i quali la legge ha previsto una esplicita riserva. La legge di stabilità ha individuato questo perimetro attraverso il comma 821 per quanto concerne il canone di esposizione pubblicitaria e il comma 837, per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati.

Visto

il parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore 3° Finanziario e Tributi espresso in termini di "Favorevole"

Collegio dei revisori dei conti del Comune di Santa Venerina

Visto

il parere di regolarità contabile del Responsabile del settore 3° Finanziario e Tributi espresso in termini di "Favorevole"

rilevato

che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Considerato che

Quanto proposto nell'atto deliberativo rispetta il dettato normativo.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione per l'approvazione del regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati ai sensi della L.160/2019.

21/04/2021

Il Collegio dei Revisori

ROSARIO
GENNARO
RAGIONIERE
21.04.2021
17:18:31 UTC

Rag. Rosario Gennaro

Rag. Angela Grasso



Firmato digitalmente da GRASSO ANGELA
C: IT

D.ssa Andreana Minuti

Firmato digitalmente da
ANDREANA MINUTI

CN = MINUTI ANDREANA
SerialNumber = TINI7-MNTNRN63H53I220M
e-mail = studiominuti@virgilio.it
C = IT

Il Presidente
Fabio Sorbello



Il Segretario comunale
Nerita Scandura



Il Consigliere anziano
Maria Assunta Vecchio



Attestato di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal
per n. 15 giorni consecutivi col n..... del registro delle pubblicazioni.

Dalla residenza municipale.....

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune dal a norma dell'art.11 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991, modificato dall'art.127 comma 21 della L.R. 28.11.04, n. 17, e dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale, li.....

Il Segretario comunale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1)
- per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale

Il Segretario Comunale